

1.200) ed S.G.R. pagherà solo 1490 miliardi (2.150-660), con un evidente e ingiustificato arricchimento.

Indipendentemente dai due casi-limite, le distorsioni sono comunque evidenti. In altre parole, il *criterio alternativo* presenta elementi di arbitrio e di aleatorietà che lo rendevano sostanzialmente inapplicabile. Esso, inoltre, si poteva prestare a manovre speculative da parte di S.G.R., nel senso che questa poteva indurre la Procedura a liquidare i cespiti aventi basse prospettive di realizzo in modo da ottenere un alto congruaggio a proprio favore.

Il criterio adottato, invece, elimina gli elementi di aleatorietà e di arbitrio. Nel suo complesso, esso appariva (e appare) *equo e ragionevole*, anche se esponeva S.G.R. al rischio che - "nelle more" - gli organi della Procedura liquidassero, con tecniche inappropriate, parte dei cespiti e realizzassero somme inferiori a quanto essa prevedeva.

### Il presunto abbattimento del prezzo ottenuto da S.G.R. attraverso l'Atto quadro.

Sempre nell'intento di dimostrare che S.G.R. si è appropriata a prezzo vile dei beni Fedit, la sentenza (pag. 179 e 180) riprende una tesi del PM secondo la quale «l'atto quadro avrebbe di fatto consentito a S.G.R. di acquisire il